



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Il Direttore Generale

DECRETO

**INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 141 bis del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (SA) DI CUI AL D.M. 8-11-1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO.
PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE.**

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11.07.2016;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231/06-67234401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito "Direzione Generale ABAP");

VISTO l'articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 novembre 1968, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel territorio del comune di Pisciotta";



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231/06-67234401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Il Direttore Generale

VISTO l'Atto di Indirizzo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla Direzione Generale ABAP con prot. n. 33502 del 21-12-2018;

VISTA la nota prot. n. 217 del 03.01.2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito "Soprintendenza ABAP") per le Province di Salerno e Avellino ha trasmesso la bozza dell'integrazione con la specifica disciplina d'uso della Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 08-11-1968, redatta in adempimento all'Atto di Indirizzo di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 5317 del 21-02-2019, con la quale la Direzione Generale ABAP ha trasmesso alla Regione Campania la proposta di "Integrazione, ai sensi dell'art. 141 bis del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", della vigente Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del territorio comunale di Pisciotta (SA) di cui al D.M. 8-11-1968, con la specifica disciplina d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio tutelato. Prima fase: zone agricole", al fine di acquisirne il relativo parere;

ACQUISITO in data 15.03.2019, il parere della Regione Campania prot. n. 171724 sulla proposta di integrazione, reso ai sensi dell'art.138, co.3, del d.lgs. 42/2004;

VISTO il riscontro al parere della Regione da parte della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 9397 del 29-03-2019, con controdeduzioni;

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente ha provveduto, con nota prot. n. 8789 del 12-04-2019, a dare avvio al procedimento trasmettendo tutta la documentazione al Comune di Pisciotta per la pubblicazione all'Albo Pretorio e che quest'ultimo ha dato comunicazione di avvenuta pubblicazione con nota prot. n. 3264 del 16-04-2019;

VISTO il parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio (di seguito "Comitato"), reso ai sensi dell'art. 141, co.2 del D. Lgs. 42/2004, con verbale n. 3, nella seduta del 09.10.2019, acquisito al protocollo della Direzione Generale ABAP con n. 28865 del 15.10.2019;

VISTE le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, co. 5 del D. Lgs. 42/2004;

VISTE le controdeduzioni in merito alle osservazioni di cui al punto precedente, inviate dalla Soprintendenza competente in data 09.10.2019, con nota prot. n. 21902, e precisate con successiva nota prot. n. 22084 del 11.10.2019 (il cui contenuto è stato anticipato in via breve nel corso della seduta del



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231/06-67234401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Il Direttore Generale

Comitato sopra citato del giorno 09.10.2019), con le quali si accoglie parzialmente quanto richiesto dal Comune di Pisciotta con le proprie osservazioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 12.08.2019, trasmesse con nota prot. n. 18319 del 20.08.2019;

CONSIDERATO che il presente provvedimento di integrazione origina dalla urgente necessità di definire, al fine di salvaguardare un'area di alto valore paesaggistico ancora pressoché integra, una adeguata disciplina d'uso, ai sensi dell'art. 141 bis del D. Lgs 42/2004, per il territorio comunale compreso all'interno della perimetrazione della vigente Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al sopracitato D.M. risalente all'anno 1968;

CONSIDERATO che la valenza paesaggistica prevalente riconosciuta al territorio oggetto del presente provvedimento, motivo fondante della Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 8-11-1968, è costituita dalla densa e diffusa presenza di piante di ulivo uniche in Italia, appartenenti alla *cultivar* dell'ulivo pisciottano, la cui coltivazione in questo tratto di costa cilentana è di attestazione plurisecolare se non millenaria, e si estende dalla spiaggia fino alla sommità delle colline;

CONSIDERATO che tali uliveti sono ancora oggi in buona parte produttivi e costituiscono elemento diffuso e fondante della configurazione del paesaggio agrario storico, punteggiato da costruzioni rurali tradizionali isolate e da casali storici e ancora solo sporadicamente interessato da recenti interventi edilizi incongrui;

CONSIDERATO che la disciplina d'uso prevista mira ad assicurare, in particolare, la salvaguardia delle aree agricole della fascia costiera di Pisciotta, caratterizzate dall'esteso ammantamento di uliveti secolari di cui sopra, dalla macchia mediterranea diffusa, da un susseguirsi di ripidi fronti collinari, da una fitta rete di valloni, solcati da corsi d'acqua a regime torrentizio, alcuni dei quali tutelati ai sensi dell'art. 142 co.1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004, dalla presenza di terrazzamenti, ciglioni e muri a retta del tipo a secco, onde mantenerne la qualità distintiva che a suo tempo ha motivato il riconoscimento dell'alto valore paesaggistico che ancora oggi la contraddistingue e la conseguente Dichiarazione del notevole interesse pubblico della stessa, nelle more della ulteriore predisposizione di specifiche disposizioni d'uso per l'intera estensione dell'area sottoposta a tutela dal D.M. 8-11-1968;

CONSIDERATO che l'area distinta dai caratteri sopra descritti, corrisponde agli ambiti territoriali già identificati dal Piano Regolatore Generale (approvato dalla Comunità Montana del Lambro e Mingardo di Futani con Decreto del 21.06.1993, pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 12.07.1993) e dallo stesso



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231/06-67234401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Il Direttore Generale

identificati come zone agricole E3 ed E4, ivi comprese le zone E2 e D1 che il medesimo Piano Regolatore Generale (di seguito “PRG”) inserisce entro il perimetro delle zone E3 (con sovrapposizione delle relative grafie), nonché le zone E6 intercluse, e che le restanti porzioni di territorio ad utilizzazione agricola, non caratterizzate dalla presenza degli uliveti, corrispondono a quelle classificate dal vigente PRG come E1 e ritenuto utile pertanto avvalersi, cartograficamente, dei relativi perimetri;

CONSIDERATA la presenza nel territorio oggetto del presente provvedimento di ulteriori significative componenti del paesaggio pisciottano tra cui: le torri costiere costruite alla fine del Cinquecento a difesa delle coste e dei centri abitati dalle incursioni provenienti dal mare, il tracciato della ferrovia storica realizzata alla fine dell’Ottocento, i sentieri panoramici e le significative evidenze archeologiche riferibili a età ellenistica e romana, tra cui il Cenotafio di Palinuro, posto sulla costa nella parte meridionale del territorio comunale e compreso nell’area del presente provvedimento;

CONSIDERATO che delle torri citate, la Ficaiola e dell’Acquabianca sono state da tempo dichiarate di interesse culturale, rispettivamente con D.D.R. n. 51 del 28-03-2006 e D.D.R. n. 485 del 13-03-2009, che la torre Valle di Marco, realizzata sui resti del citato Cenotafio di Palinuro, è stata dichiarata di interesse archeologico con D.S.R. n. 385 del 30-01-2018, e che nel 2018 è stato avviato il procedimento di vincolo della torre Fiumicello, che si è concluso con D.C.R. n. 474 del 7-11-2018;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Pisciotta, a ulteriore attestazione dei valori da esso espressi, è inserito interamente all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che, insieme ai vicini siti archeologici di Paestum e Velia e alla Certosa di Padula, dal 1998 è iscritto come “paesaggio culturale” nell’elenco dei siti mondiali Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco;

CONSIDERATO che i confini dell’area oggetto del presente provvedimento di integrazione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico, così come identificati dal D.M. 8-11-1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23.11.1968, sono i seguenti: mar Tirreno, confini comunali di Ascea fino alla strada regionale n. 447 (ex S.S.), detta strada fino al confine del comune di Centola, confini comunali di Centola fino al mare e che tale perimetrazione così definita non contiene elementi di ambiguità e può essere recepita e confermata integralmente ai fini della imposizione della disciplina d’uso del territorio tutelato;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231/06-67234401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Il Direttore Generale

RITENUTO che all'interno dell'area delimitata come da planimetria di cui all'Allegato B – “Cartografia – Tavola Unica”, sia necessario, considerato l'alto pregio paesaggistico del territorio costiero del Comune di Pisciotta, come riconosciuto dalla vigente Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 8-11-1968, integrare la citata dichiarazione, ai sensi dell'art. 141-bis del D. Lgs. 42/2004, con le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e dai caratteri peculiari di detto territorio, dando priorità alla disciplina relativa alla superficie contraddistinta nel citato PRG come “zona agricola – E”, in larga parte costituita dalla sottozona “E3 – oliveti e castagneti”, coincidente con la tipologia di paesaggio agrario che maggiormente connota l'ambito tutelato e dalla quale trovano scaturigine e sostanza le ragioni stesse del provvedimento di tutela, provvedimento che esplicitamente fa riferimento al “*maestoso ammanto di ulivi secolari, che si spinge fin sullo arenile, conferendo al paesaggio un singolare aspetto agreste spiccatamente mediterraneo*”;

RITENUTO di poter procedere con l'accoglimento parziale delle osservazioni formulate dal Comune di Pisciotta tramite Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 12.08.2019, così come indicato dalla Soprintendenza competente nelle note e comunicazioni già richiamate e approvato dal Comitato nella seduta del 09.10.2019, provvedendo di conseguenza a modificare come di seguito indicato l'art.1, commi 7 e 11, della disciplina contenuta nell'integrazione:

- art. 1, co. 7: dopo il periodo “*non è consentita l'apertura di nuove strade, salvo eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie al tracciato di quelle già esistenti o già autorizzate*”, si aggiunge “*sono altresì fatti salvi due brevi tratti di strada, uno carrabile che consentirà di pedonalizzare il lungomare di Marina di Pisciotta (collegando il vecchio tracciato ferroviario e la parte settentrionale di via Acquabianca), e l'altro pedonale, che permetterà sul versante ovest di riservare la galleria ferroviaria al solo traffico carrabile*”;
- art. 1, co. 11: al secondo alinea il periodo “*l'adeguamento igienico delle unità abitative del personale*”, è sostituito da “*l'adeguamento igienico dei servizi centralizzati e delle unità abitative del personale*”;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231/06-67234401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Il Direttore Generale

VISTO, CONSIDERATO e RITENUTO tutto quanto sopra riportato

DECRETA

la Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del territorio comunale di Pisciotta (SA), di cui al D.M. 8-11-1968, è integrata, ai sensi dell'art. 141-bis del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con la specifica disciplina d'uso, contenuta nell'Allegato A - "Relazione generale e disciplina d'uso", che è parte integrante del presente provvedimento con l'unità cartografica di cui all'Allegato B - "Cartografia - Tavola Unica", intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio tutelato, con particolare riferimento alla salvaguardia delle aree agricole della fascia costiera di Pisciotta, nelle more della ulteriore predisposizione di specifiche disposizioni d'uso per l'intera estensione dell'area sottoposta a tutela dal D.M. 8-11-1968, che rimane comunque sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:

- Allegato A - "Relazione generale e disciplina d'uso"
- Allegato B - "Cartografia - Tavola Unica"

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti web istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art.140 comma 3 del D.Lgs.42/2004.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231/06-67234401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Il Direttore Generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del D. Lgs 42/2004, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino provvederà alla trasmissione al Comune di Pisciotta (SA) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il presente Decreto, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente, secondo le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- Allegato A – “Relazione generale e disciplina d’uso”;
- Allegato B – “Cartografia - Tavola Unica”.

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo all'indirizzo www.beniculturali.it, nella sezione Avvisi e Circolari (www.beniculturali.it/avvisi) e in Amministrazione Trasparente e sul sito web della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino all'indirizzo <http://ambientesa.beniculturali.it>.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231/06-67234401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 141 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (SA) DI CUI AL D.M. 8-11-1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO – PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE

ALLEGATO A – RELAZIONE GENERALE E DISCIPLINA D'USO

PARTE I - INTRODUZIONE

1.1 - PERIMETRAZIONE E CONFINI

I confini dell'area oggetto del presente provvedimento di integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, così come identificati dal D.M. 8-11-1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23.11.1968, sono i seguenti: mar Tirreno, confini comunali di Ascea fino alla strada regionale n. 447 (ex S.S.), detta strada fino al confine del comune di Centola, confini comunali di Centola fino al mare. La perimetrazione così definita non contiene elementi di ambiguità e può essere recepita e confermata integralmente ai fini della imposizione della disciplina d'uso del territorio tutelato.

1.2 - DESCRIZIONE GENERALE E PRELIMINARI INDIRIZZI OPERATIVI E STRATEGICI DI GESTIONE E TUTELA

Il territorio del comune di Pisciotta è situato nel Cilento, tra i comuni di Ascea – Velia a nord-ovest, di San Mauro La Bruca a nord-est e di Centola a sud-est. La superficie territoriale del comune è pari a kmq. 31,24 ed include **quattro nuclei urbani storici: Pisciotta capoluogo**, posto in posizione di rilievo su di uno sperone roccioso, propaggine di una serie di colline e promontori che a picco si protende verso la costa; **Rodio**, frazione collocata all'interno rispetto alla costa e posta su di un versante inciso da due profondi valloni; **Caprioli**, frazione posta a sud ove la costa diventa bassa con un arenile più ampio e sabbioso; **Marina di Pisciotta**, frazione con antistante porticciolo posta sulla breve e ciottolosa spiaggia formatasi allo sbocco al mare dei valloni di San Macario e Fiore, che a monte segnano lo sperone su cui è posto Pisciotta Capoluogo.

Tanto il capoluogo quanto le due frazioni di Marina e Caprioli si trovano all'interno della fascia territoriale tutelata dal D.M. in questione, ne resta invece escluso l'insediamento storico di Rodio, posto come detto all'interno, su di un crinale a nord-est di Pisciotta capoluogo.



odìo, oggi spopolato, potrebbe concorrere ad offrire – con idonei incentivi – le volumetrie necessarie all’eventuale recupero edilizio a fini turistici, contenendo le necessità di nuova edificazione. A parte il nucleo di Marina, posto direttamente sul mare, si tratta infatti di agglomerati che distano ben poco dalla costa, ed un sistema stagionale di navette potrebbe validamente creare il collegamento con le aree costiere nella bella stagione, localizzando nel territorio interno – ricco di storia e cultura – strutture ricettive che, con un’adeguata politica di *marketing territoriale*, potrebbero attrarre un turismo di qualità per tutto l’arco dell’anno.

Il borgo di Pisciotta conserva ancora piuttosto integra la sua struttura medioevale. Dall’alto il Palazzo marchesale Pappacoda domina il tessuto edilizio storico; ad esso è contrapposta, ai margini del tessuto antico verso valle, la chiesa madre dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, che ospita al suo interno tele preziose risalenti al periodo della sua costruzione (XVI secolo).

Ad est dell’abitato, nella zona detta del “Pendino”, una pittoresca e panoramica strada lastricata, chiamata *La Chiusa*, conduce fino a Marina di Pisciotta, nella quale ancora si riconoscono alcuni tratti del vecchio borgo marinaro.

La fascia costiera del territorio comunale ha uno sviluppo di circa 11 km, compresa fra la torre del Telegrafo e la torre di Caprioli. Il litorale presenta andamento regolare, con falcate ampie e curvilinee; la costa è in prevalenza rocciosa, costituita per circa 8 km. da ripide falesie che scendono direttamente sul mare, oppure lasciano spazio a spiagge di ampiezza estremamente ridotta. Non mancano tuttavia zone a costa bassa, costituite completamente o parzialmente da sedimenti sciolti, localizzate al confine comunale con Ascea, all’altezza del porto di Pisciotta, in località Caprioli e al confine comunale con Centola, in direzione del promontorio di Palinuro. Gli arenili, alimentati dai numerosi corsi d’acqua che dall’interno trasportano sedimenti sino alla costa, sono generalmente ciottolosi, formati dalle tipiche *agliaredde*, pietre levigate dal mare. Ciottolose e ghiaiose sono pure le piccole cale che si incontrano lungo le pareti delle coste a strapiombo.

La vegetazione lungo la costa venendo da Ascea è del tipo a macchia mediterranea con olivastro, mirto e lentisco, ma progressivamente, dopo il vallone Fiumicello, solcato dall’omonimo corso d’acqua, compaiono vaste aree di uliveti che occupano estesamente la fascia tutelata tra la strada provinciale e il mare.

Il territorio è caratterizzato in generale da forti pendenze e da un susseguirsi di ripidi fronti collinari. Un numero considerevole di incisioni, a volte profonde, dovute alla scarsa permeabilità dei terreni, realizzano una fittissima rete di valloni e vallette di piccole dimensioni, solcati da corsi d’acqua a regime torrentizio, quasi asciutti in estate e con portate anche notevoli nel periodo invernale, alcuni dei quali risultano iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e sono pertanto anche tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004).

Stanti le accentuate acclività e la diffusa tendenza ai movimenti franosi, si registra la presenza di una trama diffusa di terrazzamenti, ciglioni e muri a retta del tipo a secco – recentemente inseriti a livello mondiale nella lista Unesco dei beni patrimonio dell’umanità – che hanno consentito nei secoli di contenere i movimenti di terra dalle alture verso la costa. L’abbandono dell’agricoltura e delle antiche metodiche di “sorveglianza” e di manutenzione dei pendii sta innescando un processo di aggravamento dei fenomeni franosi (che la scelta di privilegiare gli insediamenti nella fascia costiera, consegnando al definitivo spopolamento gli agglomerati storici collinari, non potrebbe che confermare), con grave rischio per gli stessi abitati costieri, che in realtà “dipendono” dal corretto uso del suolo delle aree collinari retrostanti la linea di costa.

La minore acclività e franosità del territorio comunale in corrispondenza della frazione di Caprioli ha fatto sì che in quest’area si sia concentrata la maggior parte dell’edificazione degli ultimi decenni, spesso caratterizzata da edilizia disordinata e priva di relazione con le tipologie storiche tipiche dei luoghi.



...i uno sforzo complessivo di riordino, recupero e valorizzazione dell'edificato esistente nel territorio comunale, è in quest'area che potrebbero trovare spazio eventuali nuove mirate edificazioni, che riconnettano o riqualifichino gli insediamenti sparsi, riducendo al massimo l'interessamento di nuove aree esterne agli agglomerati attuali.

La prevalente e più celebrata valenza paesaggistica riconosciuta a questo territorio è costituita dalla densa e diffusa presenza di piante di ulivo uniche in Italia, appartenenti alla cultivar dell'*ulivo pisciottano*, la cui coltivazione in questo tratto di costa cilentana è di attestazione plurisecolare se non millenaria, e si estende dalla spiaggia fino alla sommità delle colline. Si tratta di piante come detto secolari caratterizzate da notevole altezza (possono raggiungere anche i 15 m), ampia circonferenza del tronco e folta chioma, che popolano i versanti collinari con il loro "maestoso ammanto", indicato del resto tra le motivazioni principali alla base della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area, e giungono fino al mare. Si tratta di oliveti ancora oggi in buona parte produttivi, che vanno considerati nel loro insieme come prezioso e fondante elemento costitutivo del paesaggio e attentamente salvaguardati, evitando l'intrusione al loro interno di volumi edilizi i quali, anche qualora di limitata altezza e consistenza se considerati singolarmente, sono suscettibili di alterare gravemente (fenomenologia peraltro già in parte in atto e constatabile), con il loro propagarsi e aggregarsi, l'attuale configurazione del paesaggio, che vede l'estesa macchia verde ancora prevalentemente solo punteggiata da costruzioni rurali isolate, per la maggior parte di tipo tradizionale e di impianto precedente all'ultimo conflitto mondiale, con permanenza, peraltro, di vari antichi casali, di particolare interesse, costruiti intorno ai primi anni del Novecento o in epoca antecedente.

Del sistema insediativo storico permangono inoltre le torri costiere costruite alla fine Cinquecento a difesa delle coste e dei centri abitati dalle incursioni provenienti dal mare e il significativo elemento lineare costituito dal superstite, originario tracciato della ferrovia realizzata alla fine dell'Ottocento, immerso nel manto di ulivi pisciottani, poi abbandonato negli anni Cinquanta del Novecento a seguito della costruzione della nuova linea con modifica del tracciato.

Il tracciato ferroviario storico, opportunamente recuperato con le sue significative opere d'arte, potrebbe essere peraltro posto in connessione con l'ulteriore, prezioso elemento del paesaggio pisciottano costituito dalla fitta rete di sentieri panoramici che solcano il territorio tanto parallelamente alla costa quanto ortogonalmente alla stessa, unendo il litorale sia alla strada regionale 447 che delimita il vincolo, sia alle alture dell'interno, con percorsi che costeggiano i valloni e dai quali si colgono scorci significativi sullo straordinario paesaggio costiero, caratterizzato in lontananza dal promontorio di Palinuro.

Il più importante sentiero panoramico del primo gruppo è la cosiddetta *via Antica Cavallara*, che univa le torri costiere e fu probabilmente creata all'epoca della loro costruzione; la stessa si presenta oggi a tratti percorribile, a tratti obliterata dalla vegetazione.

Tale rete di sentieri panoramici potrebbe costituire un'ulteriore importante risorsa di attrattività turistica svincolata dalla stretta stagione turistica balneare, e potrebbe tranquillamente gravitare sugli insediamenti dell'interno, adeguatamente riorganizzati per accogliere chi sia interessato a godere delle risorse uniche del territorio pisciottano, caratterizzato in tutto l'arco dell'anno da un clima abbastanza temperato.

Nel territorio comunale di Pisciotta sono altresì note alcune significative evidenze archeologiche riferibili a età ellenistica e romana, la principale delle quali è il cosiddetto "cenotafio di Palinuro", posto sulla costa nella parte meridionale del territorio comunale.

Non si può infine non richiamare il fatto che il comune di Pisciotta è inserito interamente all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il quale,

tra i Parchi italiani.

Il Parco è stato inserito nel 1997 nella prestigiosa rete delle riserve della Biosfera ed è stato il primo parco nazionale italiano a diventare Geoparco della *European and Global Unesco Geopark Network*. Nell'ambito del Geoparco, il territorio di Pisciotta è individuato come macroarea n. 14 e conta numerosi geositi censiti, quattro dei quali (la frana di Rizzico, cod. 84, il sito di Pisciotta capoluogo, cod. 86, le Piramidi di terra di Castelluccio, cod. 87, situate tra Pietralata e Pedali, e l'Olistolite di S.Nicola, cod. 88) si trovano all'interno dell'area perimetrata dal D.M. del 1968 e devono essere oggetto di tutela particolare unitamente a quelli che dovessero in futuro essere individuati e censiti.

In considerazione della stretta interconnessione tra patrimonio culturale accentrato e diffuso e delle straordinarie valenze naturalistiche, in parte sapientemente modificate dall'azione dell'uomo, il Parco del Cilento e Vallo di Diano (con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula) dal 1998 è stato iscritto – come “paesaggio culturale” – nell'elenco dei siti mondiali Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Si tratta di un grande riconoscimento che va a tutti i Comuni che appartengono al Parco, che premia le popolazioni che nei secoli hanno contribuito alla ‘costruzione’ del suo straordinario paesaggio, ma al tempo stesso implica per gli amministratori e le generazioni attuali e future una grande responsabilità nelle scelte da operare, che devono mirare ad una valorizzazione sostenibile di tutte le componenti presenti, declinata all'insegna della salvaguardia degli elementi che hanno reso così unico, ricco e prezioso questo territorio.

PARTE II - ANALISI E DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI

2.1 – IL PAESAGGIO AGRARIO STORICO: GLI ULIVI E GLI ULIVETI DELLA CULTIVAR “PISCIOTTANA”

Uno dei prevalenti elementi identitari del paesaggio di Pisciotta è il “maestoso ammanto” degli uliveti che coprono gran parte del territorio comunale. La cultivar dell'ulivo “*pisciottano*”, portata nel Meridione d'Italia dai Greci che si spostarono dalla Puglia e giunsero sulle coste campane ove fondarono la vicina Elea, popola le colline di Pisciotta dalla sommità fino al mare con esemplari di grandi dimensioni, anche monumentali alti fino a 15 metri, caratterizzando un paesaggio unico nel Mediterraneo.

L'ammanto degli uliveti, che si presenta in gran parte intatto, ha dunque sia forte valenza identitaria e paesaggistica che interesse storico e etnoantropologico; garantisce inoltre servizi eco sistemici (per il clima, la qualità dell'aria, il suolo, la mitigazione dei rischi naturali, ecc.) e riveste valore scientifico e nutrizionale per le proprietà alimentari ed organolettiche dell'olio prodotto, di comprovate proprietà antiossidanti, oltre che elemento primario della c.d. *dieta mediterranea*, patrimonio immateriale dell'UNESCO. Del resto, come già sottolineato, è la presenza degli uliveti a costituire una delle principali motivazioni della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 8-11-1968 che qui si riporta integralmente:

«riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la costa e le spiagge di Pisciotta, che formano un tutt'uno con la zona litoranea di Palinuro, per la particolare suggestività, oltre che per i continui scorci panoramici sul litorale, anche per il maestoso ammanto di ulivi secolari, che si spinge fin sullo arenile, conferendo al paesaggio un singolare aspetto agreste spiccatamente mediterraneo, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza e l'abitato di Pisciotta, poi, col suo ridente agglomerato urbano posto su una amena collina rivestita di ulivi, circondato dalla strada statale, da cui si godono quadri naturali e punti di vista di singolare valore paesaggistico forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale in cui l'opera dell'uomo mirabilmente si fonde con la natura».

Nell'area sono presenti, come già evidenziato, vari casali di interesse storico-architettonico o estetico-tradizionale, realizzati in pietra locale con apparecchiatura muraria a vista o rifinita con intonaco a calce "rasopietra", solai in legno e coperture in legno a più falde con manto di tegole tradizionali in terracotta; sovente sono caratterizzati da torrette circolari angolari o con pianta quadrata in copertura.

Le volumetrie semplici, le cromie dei materiali locali, stabiliscono con il luogo una relazione di continuità senza introdurre nello stesso elementi dissonanti. La configurazione dei fabbricati si modifica a seconda della destinazione d'uso, dell'orografia del terreno, dei materiali utilizzati, delle tecniche costruttive adottate. L'impianto planimetrico spesso si caratterizza per la sua semplicità, formato da una, due o più cellule, generalmente rettangolari, che si elevano massimo due piani fuori terra, con destinazione d'uso più ricorrente di ricovero animali, cantina e servizi al piano terra o seminterrato, ed abitazione al piano superiore.

La fascia prettamente marittima di Pisciotta è caratterizzata inoltre dalle torri costiere appartenenti come noto al sistema di difesa realizzato a partire dal secondo Cinquecento, esteso su tutta la costa del meridione d'Italia, a protezione dal pericolo di incursioni provenienti dal mare.

Le torri realizzate nella fascia costiera di Pisciotta erano originariamente sei e la loro edificazione si deve al Vicerè spagnolo De Ribera che, nel quadro del piano di difesa del Principato Citra, nel 1566 avviò un programma di costruzione di 30 torri costiere. Nel comune di Pisciotta due torri sono ancora abitate, la suggestiva e ben conservata torre del *Piano di Mare*, che serviva alla protezione della Marina ed in particolare della via d'accesso naturale al superiore abitato di Pisciotta, e la torre *Ficaiola*, più a sud. Due torri sono ormai inesistenti, quella della *Torruta* e quella di *Valle di Marco*, della quale è rimasta soltanto la parte basamentale, realizzata sui resti dell'antico *Cenotafio di Palinuro*, site nella costa sud di Pisciotta, ed altre due torri sono oggi allo stato di rudere e attualmente disabitate, la torre di *Fiumicello*, meglio conservata, a protezione della via d'accesso naturale all'abitato di Rodio, e la torre dell'*Acquabianca*, anch'essa posta al lato nord dell'attuale abitato di Marina.

Delle torri innanzi descritte, la Ficaiola e dell'Acquabianca sono state da tempo dichiarate di interesse culturale, rispettivamente con D.D.R. n. 51 del 28.03.2006 e D.D.R. n. 485 del 13.03.2009; più di recente anche la torre Valle di Marco, cd. Cenotafio di Palinuro, è stata dichiarata di interesse archeologico con D.S.R. n. 385 del 30.01.2018. Sempre nel 2018 è stato avviato il procedimento di vincolo della torre Fiumicello, che si è concluso con D.C.R. n. 474 del 7.11.2018.

2.3 - IL TRACCIATO STORICO DELLA FERROVIA

L'area individuata dal DM 8-11-1968 è attraversata dal vecchio tracciato della ferrovia, immerso nel manto di ulivi pisciottani. La linea, realizzata alla fine dell'Ottocento lungo la costa, fu poi abbandonata negli anni Cinquanta del Novecento a causa delle frane lungo il versante e arretrata in seguito alla costruzione della galleria più a monte, eseguita per il raddoppio della linea ferroviaria.

La stessa stazione di Pisciotta fu spostata circa 2 km più a sud ed il tracciato originario per circa 7 km, comprensivo di alcune gallerie, diversi viadotti con archi in muratura, alcuni ponti in ferro, muri di sostegno e diverse "opere d'arte", è divenuto percorso di viabilità locale. La "Vecchia Stazione", i suoi edifici annessi, il serbatoio dell'acqua, i caselli di servizio, il palazzo della biglietteria, sono attualmente di proprietà privata. Le "opere d'arte" significative sono di seguito descritte.

- La galleria San Macario in tracciato naturale di larghezza 5 m. circa, con piedritti ed arco in muratura di mattoni pieni rossi, di lunghezza totale di circa 230 m., ubicata nell'omonima località ed utilizzata per il traffico locale. Inoltre esistono altre due gallerie,



che collegano il vecchio tracciato al percorso in località “Marina Campagna”, l'altra ed una verso sud in località “Valle di Marco”.

- Due viadotti ad archi a tutto sesto in muratura (mattoni pieni rossi), di circa 25 m di altezza massima, in località Marina di Pisciotta. Il primo più a nord, sul fiume “San Macario”, è costituito da quattro arcate, di circa 75 m. di lunghezza complessiva. Il secondo, sul fiume “Fiore”, da cinque arcate, per una lunghezza complessiva di circa 95 m. Entrambi i viadotti sono utilizzati per la viabilità locale e sono praticamente integri nelle finiture originali, quali i muretti laterali in mattoni rossi e bordature superiori in pietra squadrata di granito bianco, ovvero le ringhiere in profilati in ferro, ossidati ma in ottimo stato di conservazione, con giunture chiodate ribattute. Inoltre esistono altri due viadotti in località Caprioli, il cui piano di percorrenza sommitale è stato però trasformato e ampliato negli anni Sessanta del Novecento, con struttura in cemento armato precompresso e guard-rail in acciaio, per rispondere alle esigenze della viabilità stradale. Sempre in località Caprioli Scalo sussistono i piloni in muratura di un vecchio viadotto con travatura reticolare d'acciaio, smontato dalle Ferrovie all'epoca della dismissione del tracciato.
- Quattro piloni in elementi di cemento a faccia-vista in località Gangemi, già a sostegno di un vecchio viadotto in travatura reticolare in acciaio, smontato dalle Ferrovie all'epoca della dismissione del tracciato.
- Alcuni attraversamenti in località Lacco e San Macario costituiti da spalle in muratura, struttura metallica, compreso il marciapiede pedonale, pavimentazione in cemento (presumibilmente in origine costituita da traversine di legno su struttura metallica) e ringhiere in ferro con giunture chiodate ribattute. Tutte le strutture, comprese le opere accessorie, sono in buono stato di conservazione.
- Lungo tutto il tracciato restano sostanzialmente integre ulteriori “opere d'arte” minori, ovvero muri contro terra e di contenimento del percorso, in pietra naturale spaccata faccia-vista, o in mattoni pieni rossi. Inoltre sono presenti balaustre di protezione realizzate con muretti in mattoni pieni rossi, oppure con muretti in cemento alternati a profilati tubolari orizzontali o con piedritti in cemento e profilati tubolari orizzontali. Le balaustre necessitano di manutenzione in diversi tratti.
- Diversi caselli ferroviari lungo il percorso oggi adibiti ad unità immobiliari private, rimasti nella sostanza integri. Due caselli ferroviari oggi non abitati, rispettivamente in località Pietracciaio ed Acquabianca, conservatisi nelle strutture in muratura.
- Gli edifici della Vecchia Stazione sono tutti integri e trasformati in abitazioni private. Generalmente hanno conservato la loro struttura originaria tranne piccole trasformazioni esterne. Resta integro ed in discreto stato di conservazione il vecchio serbatoio d'acqua della stazione d'ausilio ai locomotori a vapore.

2.4 - EVIDENZE ARCHEOLOGICHE

Nel territorio comunale di Pisciotta sono note alcune evidenze archeologiche riferibili a età ellenistica e romana.

Al IV sec. a.C. risale la struttura in località Castelluccio, a q. 701 s.l. m. (F.23 p.lle 25-26), probabilmente una torre, posta a controllo del territorio meridionale di Elea/Velia.

Al confine tra il territorio di S. Mauro la Bruca e Pisciotta è anche il sito individuato dal medesimo toponimo (Castelluccio q. 796; F. 7, p.la 65). In quest'area sono state riconosciute tracce di una fortificazione in blocchi di arenaria e di diversi frammenti ceramici e di statuette, che fanno presupporre l'esistenza di un luogo di culto, databile nel corso del IV sec. a.C.

Nella zona di Caprioli, invece, sono note una serie di evidenze riconducibili a età romana e pertinenti a insediamenti rurali con annesse necropoli, fra cui le tombe individuate in loc. Pedali e il cd. “Cenotafio di Palinuro”, già citato, un mausoleo romano a torre, databile presumibilmente al I



, nella particella n. 445 del foglio catastale, a destinazione funeraria, potrebbe essere parte di un più esteso nucleo sepolcrale, in collegamento con qualche insediamento (villa rustica?) collocato nelle vicinanze.

Rinvenimenti ceramici pertinenti a una villa rustica sono noti anche dalla fraz. Rodio.

PARTE III - DISCIPLINA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

Come si è visto, il paesaggio è caratterizzato dalle catene collinari incise dal reticolo idrografico in profondi valloni che scendono direttamente a mare, dalla compatta e prevalente copertura vegetazionale costituita dai maestosi e secolari ulivi “pisciottani”, dalle formazioni di macchia mediterranea e dai continui, variegati e suggestivi scorci panoramici sull’arco costiero compreso tra la torre del Telegrafo e Capo Palinuro.

Alto rilievo assumono inoltre, quali elementi identitari del territorio, oltre alla variegata morfologia collinare, agli ammantati di ulivi, alla macchia mediterranea, alle altre aree ad alto livello di naturalità ed alle incisioni del reticolo idrografico, il sistema insediativo storico costituito dagli antichi nuclei abitati, dai casali storici e dalle sistemazioni agrarie tradizionali (muri a secco, ciglioni, terrazzamenti), dalle torri costiere, dal tracciato storico della ferrovia, dalla rete di strade e sentieri a valenza paesaggistica e panoramica, dalle evidenze archeologiche, nonché dai geositi recentemente censiti.

L’insieme di tali componenti e delle loro interrelazioni - fisiche, spaziali, simboliche - definisce un paesaggio di alta qualità e forte valore identitario, meritevole della massima salvaguardia.

La disciplina di tutela prevista non può che essere volta a garantire la conservazione e la valorizzazione di tale insieme integrato di valori e qualità, nelle sue componenti geomorfologiche, naturalistiche, storico-identitarie e scenico-percettive.

Ritenuto pertanto necessario assicurare la salvaguardia delle aree agricole della fascia costiera di Pisciotta - che si presentano ancora oggi con coltivazioni spesso compatte, solo sporadicamente punteggiate da edifici a prevalente destinazione rurale e con intrusioni incongrue ancora limitate - onde mantenerne la qualità distintiva che ha a suo tempo motivato il riconoscimento dell’alto valore paesaggistico che ancora oggi la contraddistingue, **nelle more della ulteriore predisposizione di specifiche disposizioni d’uso per l’intera estensione dell’area sottoposta a tutela dal D.M. 8.11.1968,**

SI DISPONE, ai sensi dell’art. 141 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d’ora in poi indicato come “Codice”),

che per le aree agricole così come individuate e perimetrare dal Piano Regolatore Generale del Comune di Pisciotta – approvato dalla Comunità Montana del "Lambro e Mingardo" di Futani con Decreto del 21.06.1993, pubblicato sul BURC n. 32 del 12.07.1993 (d’ora in poi indicato come “PRG”) – come zone E¹ (“agricola semplice con annessi rustici”), E², (“agricola rada senza annessi rustici – campeggi stagionali”), E³ (“agricola a tutela con annessi rustici – uliveti, castagneti”), ed E⁴ (“agricola di salvaguardia senza annessi rustici – zona geologicamente non stabile”), E⁶ (“zona di rispetto – divieto di costruzione”), trovi applicazione la seguente disciplina.

Art. 1

PAESAGGIO AGRARIO DI ALTO VALORE STORICO E IDENTITARIO

1. Comprende gli ambiti territoriali sui quali prevalentemente si estende l'ammanto di olivi che storicamente caratterizza il paesaggio agrario della costa pisciottana - talora inframmezzato o bordato (specie lungo la costa, o nei valloni percorsi dai torrenti) da zone a macchia mediterranea, o da altre forme di associazione vegetale spontanea - dei quali garantire la conservazione e la manutenzione.

Corrisponde agli ambiti territoriali già riconosciuti di alto valore paesaggistico dal PRG e dallo stesso identificati come zone E3 ed E4, ivi comprese le zone E2 e D1 che il medesimo PRG inserisce entro il perimetro delle zone E3, con sovrapposizione delle relative grafie, nonché le zone E6 intercluse.

2. Sono esclusivamente ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sugli edifici legittimamente esistenti o condonati.

3. Sugli edifici rurali esistenti, legittimamente costruiti o condonati, sprovvisti di adeguati servizi igienici e/o cucina, sono altresì ammessi mirati e circoscritti interventi di adeguamento igienico-sanitario (una tantum, esclusivamente ai fini della realizzazione o dell'ampliamento dei servizi igienici e della cucina), nel limite di un incremento di superficie utile netta pari al 15 % di quella esistente fino ad un valore massimo di 15,00 mq concesso una sola volta per la stessa unità abitativa, con vincolo di non ampliabilità ulteriore a favore del Comune, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme sulle distanze dai confini e dalle strade e dei criteri di inserimento paesaggistico di cui al successivo art. 3. Nel caso di edifici di interesse storico-tradizionale (realizzati antecedentemente al 31.12.1945) i predetti ampliamenti potranno essere realizzati solo se coerenti con l'impianto planovolumetrico e i caratteri architettonici della preesistenza. Sono comunque esclusi gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Gli interventi di ampliamento di cui al comma 3 non sono ammessi in tutte le aree già classificate dal PRG come E4 ("Agricola di salvaguardia senza annessi rustici – zona geologicamente non stabile"), e in tutte le ulteriori aree di elevata pericolosità e vulnerabilità idrogeologica classificate P3, P4, R3, R4 nel PSAI o nel PSEC o nello studio comunale di ripermimetrazione delle zone in frana, nonché le fasce fluviali A, B1 e B2 del PSAI).

5. Nei terreni condotti ad oliveto non sono ammesse variazioni colturali. Nei terreni a diversa conduzione sono ammesse variazioni colturali esclusivamente nel caso che la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti sia effettuata con altri appartenenti alla tradizione locale, e sempre che in detti terreni non risulti accertabile storicamente la coltura ad oliveto che, in tal caso, andrà ripristinata. Deve altresì essere assicurata la conservazione della macchia mediterranea ovunque esistente e delle ulteriori eventuali associazioni vegetazionali a carattere spontaneo lungo i corsi d'acqua e le incisioni vallive.

6. Non è ammesso effettuare modifiche che comportano alterazione della naturale pendenza dei terreni e dell'assetto idrogeologico dei suoli.

7. Non è consentita l'apertura di nuove strade, salvo eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie al tracciato di quelle già esistenti o già autorizzate. Sono altresì fatti salvi due brevi tratti di strada, uno carrabile che consentirà di pedonalizzare il lungomare di Marina di Pisciotta (collegando il vecchio tracciato ferroviario e la parte settentrionale di via Acquabianca), e l'altro pedonale, che permetterà sul



della viabilità esistente, nonché il recupero e la sistemazione con opere di ingegneria naturalistica di sentieri e percorsi pedonali. E' altresì consentito l'adeguamento degli impianti tecnologici di pubblica utilità esistenti.

8. In tutte le aree che nel vigente PRG risultano classificate come E2 ("Agricola rada senza annessi rustici – CAMPEGGI STAGIONALI)" e, al contempo, risultano ricadere nelle zone dallo stesso classificate come E3, è consentito esclusivamente il mantenimento dei campeggi esistenti, se legittimamente realizzati.

9. Per i campeggi legittimamente esistenti di cui al punto precedente sono consentite opere di miglioramento e ristrutturazione che prevedano:

- a) - l'adeguamento dei servizi centralizzati, in relazione alla qualifica dell'azienda, e la complessiva riqualificazione, con materiali tradizionali o comunque ecocompatibili, e con criteri di miglioramento dell'inserimento paesaggistico, dell'insieme dei manufatti legittimamente presenti nell'insediamento;
- b) - gli interventi strettamente necessari per migliorare le vie d'accesso ed i percorsi interni dei singoli complessi;
- c) - la regimentazione delle acque, il contenimento dei terreni, privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, e la piantumazione con impiego di vegetazione tipica dei luoghi, privilegiando la ricostituzione del manto olivetato;
- d) - l'adeguamento igienico delle unità abitative del personale.

10. In tutte le aree che nel vigente PRG risultano classificate come D1 (Attrezzature produttive turistiche – villaggi turistici, alberghi, ecc.), e che al contempo risultano ricadere-nelle zone dallo stesso classificate come E3, non è consentita la realizzazione di ulteriori INSEDIAMENTI TURISTICI.

11. Per gli insediamenti turistici legittimamente esistenti nelle aree di cui al punto precedente sono consentiti esclusivamente:

- la regimentazione delle acque, il contenimento dei terreni e la piantumazione di essenze tipiche dei luoghi, privilegiando l'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica e la ricostituzione del manto olivetato;
- l'adeguamento igienico dei servizi centralizzati e delle unità abitative del personale;
- la complessiva riqualificazione, con materiali tradizionali o comunque ecocompatibili, e con criteri di miglioramento dell'inserimento paesaggistico, dell'insieme dei manufatti legittimamente presenti nell'insediamento.

12. Nelle zone E6 intercluse fra zone E3 o E4, il rispetto stradale è da intendersi esclusivamente riferito alle strade esistenti o alle varianti di cui al comma 7. Qualora le strade previste dal vigente P.R.G. non siano state realizzate, nelle relative aree di rispetto trovano esclusivamente applicazione i commi dal 2 al 6 e i commi 13 e 14 del presente articolo.

13. Nella realizzazione di tutti gli interventi individuati come ammissibili nel presente articolo devono essere rispettate le norme per l'adeguato inserimento paesaggistico di opere e manufatti di cui al successivo art.3

14. La realizzabilità di tutti gli interventi che il presente articolo individua come ammissibili è subordinata all'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice.

PAESAGGIO AGRARIO

1. Comprende gli ambiti territoriali ad utilizzazione agricola classificati dal PRG come E1.

2. Sono ammesse solo costruzioni destinate alla residenza rurale e le pertinenze della stessa strettamente necessarie alla conduzione dei fondi (silos, stalle, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli).

3. Il progetto di edificazione di nuove costruzioni destinate ad abitazione dei conduttori del fondo e/o a pertinenza rurale, deve essere riferito all'intera azienda agricola singola o associata e può essere presentato esclusivamente dai proprietari coltivatori diretti, dai proprietari conduttori in economia, dai proprietari concedenti, dagli affittuari e mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della Legge 9/5/1975 n° 153.

4. Il progetto di cui sopra deve altresì essere accompagnato da un piano di sviluppo aziendale asseverato da un Professionista Agronomo che contenga:

a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda, che documenti gli indispensabili presupposti in ordine alla fondatezza delle esigenze specifiche dell'organizzazione agraria, tecnico-agronomiche e di economia agraria, affinché la nuova edificazione richiesta sia connessa ad una effettiva e durevole, tipica e specifica attività coltivatrice;

b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità, biodiversità e valenza paesaggistica (filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni idrauliche;

c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari ai fini agronomici che documenti la coerenza e la proporzionalità dell'intervento edilizio proposto con l'attività agricola praticata ed i fabbisogni effettivi che detta attività agricola manifesti anche in relazione allo sviluppo agronomico che il richiedente si propone di realizzare;

d) l'individuazione dei fabbricati da realizzare;

e) la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.

5. Il progetto deve altresì dare conto della presenza delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria, ovvero della previsione di adeguati impianti tecnologici sostitutivi, con il supporto di documentazione grafica e descrittiva asseverata dal Tecnico Progettista delle opere edili, e uniformarsi al rispetto delle seguenti condizioni:

-lotto minimo unitario di 10.000 mq; non è possibile computare particelle di terreno non contigue;

-indici di fabbricabilità fondiaria non superiori a 0,03 mc/mq per le residenze e 0,05 mc/mq per le pertinenze;

-altezze massime non superiori, rispettivamente, per le residenze a 7 m alla gronda e per le pertinenze a m. 4 alla gronda, con possibilità di copertura a tetto con manto di tegole in cotto (con pendenza massima per le residenze pari al 35 % e altezza massima al colmo per le pertinenze non superiore a m 5).

6. Ai fini della realizzazione delle pertinenze si dovrà tenere conto della eventuale presenza di manufatti tradizionali nell'ambito della proprietà, il cui recupero dovrà essere considerato prioritario rispetto all'introduzione di nuovi manufatti;

7. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale deve essere garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere – anche presso la Conservatoria dei RR.II. – a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:



realizzazione di nuove costruzioni rurali;

- di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma; di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse.

8. Sono inoltre consentiti:

- interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico, con impiego, ovunque possibile, delle tecniche di ingegneria naturalistica;

- la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti comunque alla tradizione locale, ferme restando la conservazione dell'oliveto ove esistente; deve altresì essere assicurata la conservazione della macchia mediterranea e delle ulteriori eventuali associazioni vegetazionali a carattere spontaneo lungo i corsi d'acqua e le incisioni vallive;

- la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate;

- la protezione fisica e la tutela, anche attraverso le opportune attività di controllo ecologico e sanitario, dei pozzi che attingono alle falde idriche superficiali e profonde;

- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;

- la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità;

- la realizzazione sugli edifici legittimamente esistenti o regolarmente condonati di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;

- la realizzazione, sugli edifici rurali legittimamente esistenti o regolarmente condonati – in caso di alloggi sprovvisti di adeguati servizi igienici e/o cucina – di interventi di adeguamento igienico-funzionale (esclusivamente ai fini della realizzazione o dell'ampliamento dei servizi igienici e della cucina), nel rispetto dell'incremento di superficie utile netta pari al 25 % di quella esistente fino ad un valore massimo di 30,00 mq concesso una sola volta per la stessa unità abitativa con vincolo di non ampliabilità ulteriore a favore del Comune trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme sulle distanze dai confini e dalle strade e dei criteri di inserimento paesaggistico di cui al successivo art. 3. Nel caso di edifici di interesse storico-tradizionale (realizzati antecedentemente al 31.12.1945) i predetti ampliamenti potranno essere realizzati solo se coerenti con l'impianto planivolumetrico e con i caratteri architettonici della preesistenza. Sono comunque esclusi gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

9. E' consentito l'adeguamento della viabilità esistente, oltre alla manutenzione della stessa e al recupero e alla sistemazione con opere di ingegneria naturalistica di sentieri e percorsi pedonali.

10. Nella realizzazione di tutti gli interventi individuati come ammissibili nel presente articolo devono essere rispettate le norme per l'adeguato inserimento paesaggistico di opere e manufatti di cui al successivo art. 3.

11. La realizzabilità di tutti gli interventi che il presente articolo individua come ammissibili è subordinata all'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice.

NORME PER L'ADEGUATO INSERIMENTO PAESAGGISTICO DI OPERE E MANUFATTI

1. EDIFICI ESISTENTI

Per gli edifici di valore storico e di interesse estetico-tradizionale (devono intendersi ricadere in detta categoria gli edifici realizzati antecedentemente al 31.12.1945) vanno osservati, per gli esterni, i criteri propri del restauro conservativo, con impiego pertanto di intonaci e coloriture di tipo tradizionale a calce, conservazione dei paramenti in pietra o laterizio originariamente a vista, o con riproposizione, laddove presente, dell'intonaco "rasopietra, e degli altri elementi di finitura.

Nel caso di edifici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio trovano applicazione le norme del Codice predetto.

Nel caso di edifici realizzati successivamente al 31.12.1945 gli interventi dovranno comunque mirare a migliorarne la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico.

2. EDIFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE

I nuovi edifici devono essere realizzati in base a criteri di coerenza con le tipologie edilizie storico-tradizionali del luogo, utilizzando materiali di finitura tradizionali e forme planimetriche e volumetriche regolari, coperture a falde con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato con coppi in laterizio locale ed eventuale riproposizione della romanella, limitando comunque l'estensione degli sporti di gronda a cm 50.

Non sono consentiti balconi a sbalzo maggiori di 60 cm. Non' è ammesso l'uso di elementi di forma ondulata e di materiali plastici o di lamiera. Sono ammessi, per i colori degli infissi, solo il bianco o toni scuri del verde e del marrone.

Non è ammesso l'uso di elementi in alluminio anodizzato o materiali plastici, di serrande e avvolgibili di qualsiasi tipo e materiale.

I nuovi fabbricati andranno localizzati preferibilmente in aderenza o prossimità degli insediamenti esistenti, onde evitare ulteriori fenomeni di intrusione e frammentazione dei luoghi, nonché consumo di suolo produttivo; dovranno altresì avere rapporti dimensionali tali da rispettare le regole di aggregazione dei nuclei già esistenti. Nel caso di nuova costruzione non in aderenza a insediamenti esistenti, la stessa andrà collocata in modo coerente con gli orientamenti e gli allineamenti prevalenti che caratterizzano storicamente la morfologia del paesaggio agrario, alle varie scale, e comunque adattandola alla orografia del terreno evitando riporti di terra e sbancamenti e salvaguardando attentamente le visuali panoramiche e i rapporti di intervisibilità.

3. MURI DI CONTENIMENTO E SCARPATE STRADALI, PARAPETTI

Sono vietati muri di sostegno e scarpate più alti di m. 2,00. Tutti i muri di sostegno o scarpate dovranno essere realizzati o almeno rivestiti in pietra locale a faccia vista e dovranno essere schermati ove necessario con idonei impianti vegetazionali, con impiego di essenze tipiche dei luoghi, eventualmente anche ricorrendo a sistemazioni a gradoni. I parapetti vanno eseguiti con muretti continui in pietra locale, senza disegni o ondulazioni, interruzioni con ringhiere o con tubolari di ferro, e con bauletto preferibilmente dello stesso materiale.

4. MURI DI CONTENIMENTO DEI TERRAZZAMENTI AGRARI

Gli interventi di manutenzione o rifacimento dei muri di contenimento dei terrazzamenti agricoli devono essere effettuati adottando esclusivamente le tecniche costruttive storico- tradizionali, ivi compresa la tecnica di posa delle pietre a secco.

5. PAVIMENTAZIONI ESTERNE

**Sentieri, viabilità interpodereale, viabilità e spazi di sosta all'interno dei fondi dovranno essere realizzati con materiali permeabili drenanti coerenti al contesto locale, preferibilmente in terra battuta stabilizzata; è ammessa altresì la pietra locale, eventualmente alternata a ciottoli o a listature di mattoni. In ogni caso non è ammesso l'utilizzo di asfalto, battuto di cemento, piastrelle, cotto, o altri materiali artificiali non coerenti con la tradizione dei luoghi
E' comunque d'obbligo la conservazione delle pavimentazioni in pietra ancora esistenti.**

6. RECINZIONI

Per le recinzioni non è ammesso l'impiego di materiali riflettenti quali l'alluminio naturale o anodizzato, l'acciaio inox, la plastica, e comunque di tutti i materiali diversi da quelli propri della tradizione. Le recinzioni andranno realizzate prevalentemente con impiego di pali di castagno e rete, eventualmente accompagnate da siepi costituite da vegetazione autoctona; dovranno essere di altezza e configurazione tali da non costituire impatto visivo e da non occludere le visuali panoramiche da luoghi accessibili al pubblico.

7. ILLUMINAZIONE E BARRIERE STRADALI

L'illuminazione stradale va attentamente progettata, con utilizzo di elementi illuminanti discreti, di dimensioni ridotte e non a forte intensità e di forma essenziale, evitando incongrue riproduzioni in stile, con impiego di colori in grado di armonizzarsi con l'intorno (in linea di massima appare preferibile il colore verde scuro).

Le barriere stradali, obbligatorie ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere realizzate utilizzando la tipologia in acciaio e legno di minor impatto ambientale e, compatibilmente con la classe e la tipologia della strada, di altezza tale da consentire le visuali panoramiche sul territorio circostante. Ove ciò non sia possibile per inderogabili motivi di sicurezza e/o normativi, dovranno essere adottati sistemi di protezione, perlomeno per la parte più elevata delle barriere, che possano comunque consentire la percezione almeno parziale del territorio attraversato.

8. INSEGNE PUBBLICITARIE E TABELLONI PER MANIFESTI

Sono vietati i cartelli pubblicitari e i tabelloni lungo il lato a valle delle strade costiere e panoramiche. Per le insegne e i tabelloni, ove consentiti, andranno individuate da parte del Comune e della Provincia - d'intesa con la competente Soprintendenza - tipologie uniformi curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto, comunque con impiego di elementi leggeri in legno opportunamente trattato o in metallo preverniciato, di dimensioni contenute. Andrà altresì individuata, sempre d'intesa con la competente Soprintendenza, la distanza minima consentita tra un cartello e l'altro, tale da non ingenerare effetti di affollamento e disordine visivo. Nelle more della definizione dei



costiere e panoramiche.

9. SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Andranno preferite pavimentazioni con lastre in pietra locale, o in ghiaietto stabilizzato, con divieto comunque di impiego di superfici in battuto di cemento o asfalto, alternate a macchie di verde che riprendano le caratteristiche della vegetazione spontanea locale, con particolare riguardo agli ulivi e alle specie della macchia mediterranea evitando sistemazioni complesse e troppo elaborate ma anche delimitazioni rigidamente geometriche e definite da cordoli emergenti dal livello del terreno, e nel rispetto delle visuali panoramiche e dei rapporti di intervisibilità.

10. ALBERATURE ESISTENTI – SISTEMAZIONI VEGETAZIONALI

In tutto il territorio tutelato è fatto divieto di abbattere alberi di alto e medio fusto, in particolare gli alberi di altezza superiore ai cinque metri, ed è fatto obbligo al proprietario di conservare il tipo di vegetazione presente anche quando le aree sono utilizzate a scopo edificatorio.

Ove si debba procedere all'abbattimento di alberi, da autorizzarsi caso per caso per dimostrata ed assoluta necessità, sentito l'organo competente in materia di tutela forestale, è d'obbligo provvedere ad adeguata sostituzione con medesime essenze o comunque tipiche dei luoghi o, in caso di impossibilità, alla messa a dimora nella restante area di altrettanti alberi parimenti di analoga essenza; resta comunque fermo per le aree olivetate quanto disposto al precedente articolo 1, comma 5.

11. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA

Non è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia che comporti alterazione dello stato dei luoghi tra cui impianti solari termici, fotovoltaici, eolici e di impianti per la produzione di energia da biomassa, fatta eccezione per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici a servizio di singoli edifici subordinatamente alla valutazione della loro compatibilità paesaggistica, i quali, se proposti su copertura a falde, devono essere integrati o complanari al manto di copertura e non visibili da pubblica via e punti di vista panoramici; parimenti, nel caso di coperture piane o a terra, detti impianti devono essere non visibili da pubblica via e punti di vista panoramici.

Art. 4

TUTELA DELLE TORRI COSTIERE

1. Attorno alle torri costiere così come di seguito elencate è stabilita una fascia di rispetto pari a 100 (cento) metri a partire dal perimetro delle stesse:

Torre di Fiumicello

Torre dell'Acquabianca

Torre del Piano di Mare

Torre della Ficaiola

Cenotafio di Palinuro

2. Nelle fasce di rispetto di cui sopra è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo e di introdurre modifiche allo stato dei luoghi. In dette aree sono esclusivamente consentiti interventi di sistemazione volti alla fruizione del bene.

3. Sulle torri sono esclusivamente ammessi:

- a) -interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sulla base di una accurata analisi storico- filologica del monumento, quest'ultima adeguatamente documentata;
- b)-realizzazione di intonaci a calce e coloriture nelle tonalità tradizionali e a base di terre;
- c)- interventi che conservino la "faccia vista" in pietrame sulle murature prive d'intonaco con stilatura delle connessioni eseguite con malta a base di calce con colorazione analoga a quella storica esistente;
- d)-rifacimento degli infissi e dei serramenti esterni (portoni, porte, invetriate, ante, scuri, ecc.), con le limitazioni connesse al mantenimento dell'immagine storica consolidata dei prospetti e con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale.

Art. 5

TUTELA DELLA FERROVIA STORICA

1.Lungo il percorso della ferrovia storica è stabilita una fascia di rispetto pari a 30 metri per lato. In dette fasce non sono consentiti interventi se non quelli di sistemazione finalizzati al rispetto e al godimento del bene.

2.Sui manufatti, sulle strutture, sulle opere d'arte del tracciato ferroviario storico sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa quella del piano stradale ove sostituito a quello ferroviario, restauro e risanamento conservativo con impiego dei materiali originari, curandone la reintegrazione anche sulla base dell'attenta analisi delle opere d'arte tuttora esistenti lungo il tracciato ferroviario dismesso;
- ampliamenti e modifica della sagoma stradale in tutti i tratti che non determinano la demolizione o la modifica delle opere d'arte esistenti, anche se ammalorate.
- ricostruzione delle opere d'arte ammalorate con pari tipologia, materiali e tecnica delle strutture originarie.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni
(firmato digitalmente)

Gruppo di lavoro

Coordinamento generale:


Arch. Roberto Banchini, Dirigente Servizio V DG ABAP

DG ABAP:

Arch. Roberto Banchini, Arch. Maria Falcone, Arch. Manuela Maria Praticò, Ing. Giacomo Carlo Tropeano

Soprintendenza ABAP:

Arch. Francesca Casule (Soprintendente), Arch. Domenico Palladino, Arch. Lorenzo Santoro, Arch. Anna Migliaccio




Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 141 bis del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (SA) DI CUI AL D.M. 8.11.1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO - PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE

Inserimento, entro i confini dell'ambito di cui al D.M. 8.11.1968, delle aree agricole come individuate dal Piano Regolatore Generale (approvato dalla Comunità Montana del Lambro e Mingardo di Futani con Decreto del 21.06.1993, pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 12.07.1993), alle cui perimetrazioni fa riferimento la disciplina d'uso.

ALLEGATO B - "Cartografia-Tavola Unica"



GRUPPO DI LAVORO
Coordinamento generale:
Arch. Roberto Banchini, Dirigente Servizio V DG ABAP
Direzione Generale ABAP
Arch. Roberto Banchini, Arch. Maria Falcone, Arch. Manuela Maria Praticò, Ing. Giacomo Carlo Tropeano
Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino:
Arch. Francesca Casale (Soprintendente), Arch. Domenico Palladino, Arch. Lorenzo Santoro, Arch. Anna Migliaccio
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI
(firma digitale)
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

LEGENDA- Aree come individuate dal PRG (di cui all'intestazione del presente grafico), interessate dall'integrazione con specifica disciplina d'uso, ai sensi dell'art. 141 bis del D.Lgs. 42/2004, della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico del territorio comunale di Pisciotta (SA) di cui al D.M.8.11.1968.

	D'	UNA AFFREZZAZIONE INSUBETTIVE SUBETTONE (EQUILIBRI TERRESTRI-CALAMITÀ, ETC.)
	E'	PUBBLICITÀ COMPLESSIVE CON ANNESSI QUARTIERI
	E'	MURICOLA PAGA (UNA ANNESSI QUARTIERI) (EQUILIBRI TERRESTRI-CALAMITÀ, ETC.)
	E'	MURICOLA (UNA ANNESSI QUARTIERI) (EQUILIBRI TERRESTRI-CALAMITÀ, ETC.)
	E'	MURICOLA DI SALVAGUARDIA (UNA ANNESSI QUARTIERI) (EQUILIBRI TERRESTRI-CALAMITÀ, ETC.)
	E'	MURICOLA DI INTERPRETAMENTO DI COSTRUZIONE (EQUILIBRI TERRESTRI-CALAMITÀ, ETC.)

N.B. Carta non in scala
Per l'effettivo rapporto in scala si fa riferimento all'originale depositato presso il Comune di Pisciotta(SA)